



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO PER AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)

### **ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio pubblico da piazza (taxi) soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dal D.M. 19 novembre 1992, dalla legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 e successive modifiche nonché dal presente regolamento.

3. Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico da piazza devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art. 71 del vigente Codice della Strada, nonché dell'art. 227 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio devono avvenire all'interno del territorio comunale di Andora.

### **ART. 2 - LICENZA DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Codice della Strada.

2. La licenza comunale deve essere riferita ad una sola autovettura e deve essere rilasciata esclusivamente a nome del proprietario dell'autovettura od al titolare del contratto di leasing della stessa.

3. Non è consentita, in capo allo stesso soggetto, la titolarità di più licenze di taxi e di noleggio autovetture con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio

del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio natante con conducente.

4. La licenza deve essere tenuta a bordo del mezzo.

### **ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO**

1. Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- n. 1 licenza ogni 3.000 residenti

- n. 1 licenza ulteriore ogni 360.000 presenze turistiche ripetutesi in almeno due anni solari successivi

- n. 1 licenza ulteriore ogni 50 strutture ricettive presenti sul territorio od un numero inferiore di strutture ricettive che superino in complesso i 1.500 posti letto.

- n. 1 licenza ulteriore all'apertura di un Istituto Scolastico Superiore con almeno 150 alunni.

2. Sulla scorta dei parametri sopra indicati, attualmente nel territorio di Andora si prevedono n. 2 licenze per l'esercizio del servizio di taxi comprese quelle attualmente operanti.

3. Tale organico è soggetto a revisione quadriennale in relazione a particolari variazioni dei parametri socio-economico-territoriali sopra indicati che ne hanno determinato il numero, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

### **ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. E' istituita, ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della L. 15.01.1992 n. 21 una commissione consultiva così composta :

Responsabile Ufficio Commercio, Presidente;

Comandante Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. Provvede alla nomina della Commissione il Responsabile dell'Ufficio commercio previa richiesta delle designazioni alle Associazioni di categoria.

3. Esplica le funzioni di segretario della commissione un impiegato del Comune, possibilmente addetto all'Ufficio commercio.

4. La commissione viene convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o tramite avviso consegnato a mano contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5. La riunione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti della commissione. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. La commissione dura in carica quattro anni.

7. Il commissario che non si presenta, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito mediante nuovo provvedimento del Responsabile.

8. Tale nuova nomina manterrà la durata in carica prevista per l'intera commissione.

9. La Commissione svolge tutti i compiti previsti dalla legge ed in particolare:

a) esprime la proposta di adeguamento delle tariffe;

b) esprime parere sulle modificazioni al presente regolamento

c) esprime parere sull'individuazione delle aree di sosta

#### **ART. 5 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA**

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

#### **ART. 5BIS - FIGURE GIURIDICHE**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

essere iscritti nella qualità di titolari dell'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

#### **ART. 6 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE**

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

2. Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività.

3. Il bando è indetto entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui si è resa disponibile almeno una licenza per l'esercizio del servizio di taxi. Tale termine è ordinatorio.

4. Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato :

termine di presentazione delle domande;

il numero delle licenze da assegnare;

elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

schema di domanda di partecipazione al bando.

5. Il bando dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

### **ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze vacanti, il Responsabile dell'Ufficio commercio procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:

**a) titoli di servizio** **massimo punti**  
**10**

periodo di servizio prestato in qualità di titolare e/o sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;

periodo di servizio prestato in qualità titolare e/o di sostituto alla guida di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di dipendente di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;

periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di titolare di concessione per servizio pubblico di linea: punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;

**b) titoli di studio** **massimo punti 3**

diploma di laurea : punti 3

diploma di istituto superiore di secondo grado : punti 2

attestato di frequenza ad un corso di lingua straniera punti 0.50

**c) titoli vari** **massimo punti 3**

impegno sottoscritto all'acquisto di una autovettura di nuova immatricolazione da utilizzare per il servizio: punti 1

impegno sottoscritto ad utilizzare per il servizio una autovettura  
- dotata di aria condizionata  
punti 0.50

Comune di Andora – Regolamento Autovetture in servizio pubblico da piazza

- cilindrata fino a 1800 punti 1

- cilindrata superiore  
punti 1.5

impegno sottoscritto all'acquisto di una vettura omologata almeno per 7  
persone

punti 0.50

2. Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, la licenza verrà assegnata in base ai seguenti criteri adottati in quest'ordine prioritario:

al candidato con il maggior carico di famiglia

al candidato più anziano di età.

## **ART. 8 - RILASCIO DELLA LICENZA**

1. Il Responsabile del servizio, assegna la licenza in ordine di graduatoria.

2. La licenza viene rilasciata previa acquisizione di:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968 di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;

- fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di taxi;

- certificato rilasciato dalla competente ASL dal quale risulti che l'interessato non ha malattie infettive e contagiose in atto;

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968 di non aver mai riportato condanne a qualunque titolo a pena detentiva superiore a mesi 6 (sei), e di non avere procedimenti penali pendenti;

- copia carta di circolazione del veicolo conforme a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 2 del presente Regolamento.

3. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione della licenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

4. Il termine dei 30 giorni deve intendersi perentorio ed è derogabile solo nelle ipotesi comprovate di caso fortuito e forza maggiore.

5. Il Responsabile del servizio entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione ne verifica la veridicità, richiede alla C.C.I.A.A. il certificato di iscrizione al ruolo, rilascia la licenza e la notifica nei modi di legge all'interessato.

### **ART. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di taxi dovrà essere iniziato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio della licenza da parte del Responsabile del servizio, pena la revoca del titolo. Il veicolo dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 16.

2. Dell'avvio del procedimento di revoca della licenza viene data comunicazione all'interessato il quale ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive.

3. Il termine di 90 (novanta) giorni non si applica qualora l'impossibilità di iniziare l'attività derivi da comprovati gravi motivi, ovvero da comprovate cause di forza maggiore.

4. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla revoca od archiviando il procedimento.

### **ART. 10 - DURATA E VALIDITA' DELLA LICENZA**

1. La licenza comunale per il servizio di taxi ha durata indeterminata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

2. La vidimazione avviene mediante presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, della licenza accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. L'ufficio comunale competente provvede a consegnare al titolare una ricevuta attestante l'avvenuto deposito della licenza per la vidimazione annuale e restituisce il titolo stesso entro il 15 febbraio.

### **ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i soli motivi previsti dalla legge 15.01.1992 n. 21.

2. La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare ed indicare le generalità del sostituto, nonché i dati della sua iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea, ed essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 lett. a), b), c) e d).

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni ed il Responsabile del servizio rilascia al sostituto licenza temporanea per l'esercizio del servizio.

4. Per lo svolgimento del servizio, i titolari di licenza di taxi possono avvalersi della collaborazione di familiari coadiuvanti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, sempreché siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti

a servizi pubblici non di linea ed abbiano i requisiti di cui alle lettere a),b), c) e d) del 2° comma dell'art. 8.

### **ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercizio dell'attività può essere temporaneamente sospeso da parte del titolare della licenza per un periodo massimo annuale di 60 (sessanta) giorni complessivi, senza l'obbligo di ricorrere alla sostituzione prevista dall'art. 11 a condizione che sia sempre garantito il servizio pubblico da parte di un altro concessionario il quale dovrà formalizzare il proprio assenso.

2. La comunicazione della sospensione deve pervenire al Comune entro le 48 ore successive all'inizio della sospensione stessa.

### **ART. 13 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA**

1. Il trasferimento della titolarità della licenza per l'esercizio del servizio di taxi è consentito, su richiesta del titolare, a persona da lui designata in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- titolarità della licenza da almeno cinque anni;
- raggiungimento del sessantesimo anno di età;
- invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia o infortunio (comprovate da certificazione medica della competente ASL);
- ritiro definitivo della patente di guida.

2. La persona designata deve produrre al Comune :

- atto pubblico di acquisto dell'autovettura adibita al servizio di taxi;
- documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 8.

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al nuovo titolare la relativa licenza per l'esercizio del servizio.

4. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro novanta (90) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.

5. In caso di morte del titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius può ottenere il trasferimento della titolarità della licenza stessa a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

6. Qualora non vi sia accordo tra gli eredi circa l'individuazione di uno solo di loro per la intestazione del titolo, entro il termine di due anni dalla data della morte del titolare, gli eredi di cui al precedente comma 5, risultanti dalla denuncia di successione, possono trasferire ad altri la titolarità della licenza di esercizio purché tali soggetti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

7. Nel caso in cui, entro un biennio dalla morte del titolare della licenza, la stessa non venga volturata a nome di un erede o ceduta a terzi, entrambi in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività, la licenza decade e deve essere messa a concorso pubblico.

8. In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.

9. Il titolare di licenza che abbia trasferito ad altri la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di licenza o procedere al suo acquisto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del trasferimento del titolo.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

1. La sospensione della validità della licenza per l'esercizio di taxi è disposta dal Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- una violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati accertata da un organo competente;

- utilizzo di sostituti non autorizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 2;

- accertata mancata applicazione, per due volte nell'arco di un anno, delle tariffe di cui all'art. 19;

- accertata violazione, dagli agenti di Polizia Municipale per tre volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 22.

2. Il Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dando un termine di almeno quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3. Entro i quindici giorni successivi il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione della licenza od archiviando il procedimento.

#### **ART. 15 - REVOCA DELLA LICENZA**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di taxi nei seguenti casi:

- violazione della norma di cui all'art. 2 comma 3;

- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8 comma 2;

- mancato inizio del servizio previsto dall'art. 9 comma 1;

- violazione delle norme di cui all'art. 13;

- sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di trenta giorni nell'arco dell'anno;



- cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 14, nell'arco di un triennio.

2. Il Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca dando un termine di almeno trenta giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3. Entro i trenta giorni successivi il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione della licenza od archiviando il procedimento.

#### **ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco, sono munite di tassametro omologato ed hanno tutte le caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla normativa vigente in materia.

2. Sul tetto dell'autovettura adibita al servizio di taxi deve essere posto un contrassegno luminoso recante la scritta "taxi" e sul retro una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" nonché il numero identificativo della licenza.

3. L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica od altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

#### **ART. 17 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE**

1. L'autovettura adibita al servizio di taxi ferma per riparazioni può essere sostituita con altra regolarmente immatricolata per tale servizio ed avente le caratteristiche di cui all'art. 16.

2. La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.

3. La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva.

#### **ART. 18 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE**

1. Le località di stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi ed il numero delle stesse che possono sostarvi, sono individuate dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 4.

2. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi spazi, contrassegnati da idonea segnaletica verticale ed orizzontale.

### **ART. 19 - TARIFFE**

1. La Giunta Comunale approva ogni due anni, entro il 31 ottobre, su proposta della commissione di cui all'art. 4, le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi.

2. Le tariffe, come modificate, si applicano a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. La modifica delle tariffe deve essere parametrata alla percentuale di variazione dei seguenti indicatori:

- indice dei prezzi al consumo;
- costo della benzina e/o gasolio;
- costo dell'R.C. auto;
- costo del bollo.

### **ART. 20 - TRASPORTO HANDICAPPATI**

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di *handicap* e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di *handicap* è effettuato gratuitamente.

### **ART. 21 - OBBLIGHI E DIVIETI**

1. I titolari di licenza di taxi hanno l'obbligo di:

A) porre in funzione il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento al termine della stessa, facendo prendere visione al passeggero dell'importo segnato;

B) far sostare, durante il servizio, la propria autovettura esclusivamente negli spazi appositamente individuati con le procedure di cui al precedente art. 18;

C) mantenere in posizione ben visibile, all'interno della vettura, le tariffe in vigore;

D) caricare sulla vettura i bagagli che possano essere trasportati senza danni per l'autovettura stessa;

E) aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura;

F) sospendere immediatamente il servizio alla fine della corsa iniziata nel caso di guasto del tassametro, dandone comunicazione, anche telefonicamente, al comune nella stessa giornata;

G) effettuare la prestazione del servizio conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell'art.1.

H) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo.

2. Ai titolari di licenza di taxi è fatto divieto di:

- A) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito;
- B) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- C) applicare una tariffa diversa da quella approvata dalla Giunta Comunale ed esposta nell'autovettura;
- D) manomettere il tassametro;
- E) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore.

## **ART. 22 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo della Polizia Municipale.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento gli Agenti di Polizia Municipale curano che i tassisti già in servizio si adeguino alle presenti norme.

## **ART. 23 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

A) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per le seguenti violazioni:

A) violazione dell'articolo 2 comma 4 sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del veicolo;

B) violazione dell'articolo 5 comma 2 sostanziata dalla mancanza del certificato di iscrizione al ruolo;

C) violazione dell'articolo 21 comma 1 punto c) relativa all'obbligo di mantenere in posizione ben visibile, all'interno della vettura, le tariffe in vigore;

D) violazione dell'articolo 21 comma 1 punto d) relativa all'obbligo di caricare sulla vettura i bagagli;

E) violazione dell'articolo 21 comma 1 punto e) relativa all'obbligo di aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura;

F) violazione dell'art. 21, comma 1, punto h), relativa all'obbligo di mantenere il mezzo pulito ed in perfetto stato di efficienza.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

Comune di Andora – Regolamento Autovetture in servizio pubblico da piazza

A) violazione dell'art. 10 comma 2 relativa all'obbligo di vidimazione annuale della licenza;

B) violazione dell'art. 12 comma 2 relativo all'obbligo di comunicare la sospensione dell'attività;

C) violazione dell'art. 16 comma 2 relativo all'obbligo di distinguere il taxi con apposita dicitura;

D) violazione dell'art. 17 comma 3 relativo all'obbligo di comunicare la sostituzione temporanea della vettura;

E) violazione dell'art. 20 relativo all'obbligo agevolare il trasporto di persone handicappate;

F) violazione dell'art. 21 comma 1 punto a) relativa all'obbligo di porre in funzione il tassametro;

G) violazione dell'art. 21 comma 1 punto b) relativa all'obbligo di far sostare il veicolo esclusivamente negli spazi individuati;

H) violazione dell'art. 21 comma 1 punto f) relativa all'obbligo di sospendere il servizio in caso di guasto del tassametro;

I) violazione dell'art. 21 comma 1 punto g) relativa all'obbligo di effettuare la prestazione all'interno dell'area comunale;

L) violazione dell'art. 21 comma 2.

4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 5.000.000.

5. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 02/12/1982 con esclusione della corresponsione del pagamento nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

6. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.

## **ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Provincia di Savona.

2. All'entrata in vigore del Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Commercio nomina la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

\*\*\*\*\*

**SOMMARIO**

<b>REGOLAMENTO PER AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)</b> .....	<b>1</b>
ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	1
ART. 2 - LICENZA DI ESERCIZIO .....	1
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO .....	2
ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA .....	2
ART. 5 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA .....	3
ART. 5BIS - FIGURE GIURIDICHE .....	3
ART. 6 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE .....	3
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI .....	4
ART. 8 - RILASCIO DELLA LICENZA .....	5
ART. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO .....	6
ART. 10 - DURATA E VALIDITA' DELLA LICENZA .....	6
ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA .....	6
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' .....	7
ART. 13 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA .....	7
ART. 14 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA .....	8
ART. 15 - REVOCA DELLA LICENZA .....	8
ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE .....	9
ART. 17 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE .....	9
ART. 18 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE .....	9
ART. 19 - TARIFFE .....	10
ART. 20 - TRASPORTO HANDICAPPATI .....	10
ART. 21 - OBBLIGHI E DIVIETI .....	10
ART. 22 - VIGILANZA SUL SERVIZIO .....	11
ART. 23 - SANZIONI .....	11
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	12